



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update
AMMINISTRATIVO

26 Marzo 2020

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto") e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 ("DPCM") prevedono diverse norme e prescrizioni volte a fronteggiare l'emergenza COVID-19, anche sotto i profili più strettamente amministrativistici.

In tal senso, l'art. 103 del Decreto dispone:

- (a) la sospensione generale nel computo dei termini dei procedimenti amministrativi.
Nello specifico, ai fini del calcolo dei termini fissati dalle leggi e dai regolamenti italiani per ogni tipo di procedimento amministrativo, già pendente al 23 febbraio o iniziato dopo tale data, non si tiene conto del periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. Tale disposizione si applica anche in caso di procedimenti amministrativi che si concludono con un 'silenzio significativo' (silenzio-assenso o silenzio-diniego). Il periodo di sospensione, invece, non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese. In ogni caso, le pubbliche amministrazioni, nonostante la sospensione generale dei termini dei procedimenti amministrativi, dovranno adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;
- (b) Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
- (c) L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Sulla base di quanto precede, si riportano di seguito ulteriori informazioni in merito al settore delle opere pubbliche e dell'edilizia, anche alla luce di quanto precedentemente disposto dal D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e dai DPCM dell'8, 9 e 11 marzo per far fronte all'emergenza Covid-19.

CONTRATTI PUBBLICI

Per quanto riguarda gli appalti pubblici e le procedure di gara, va sottolineato che:

1. Allo stato, l'esecuzione degli appalti pubblici non è automaticamente sospesa, anche alla luce delle previsioni del DPCM, come successivamente modificato e integrato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 25 marzo 2020. Tale regola subisce, tuttavia, alcune eccezioni, dal momento che – secondo l'elenco aggiornato dei codici ATECO – non possono proseguire gli interventi di costruzione di opere idrauliche, la lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione, nonché gli interventi che ricadono nella voce residuale “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile”⁽¹⁾. Ogni valutazione, tuttavia, andrà svolta in relazione al caso concreto e all'attività esercitata nello specifico. In ogni caso, le imprese appaltatrici possono continuare a svolgere le proprie attività soltanto a condizione che vengano rispettate diverse raccomandazioni per quanto riguarda le norme in materia di salute e sicurezza e le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro (come riassunte in specifiche linee guida emanate dall'ANCE).

2. Le attività di cantiere possono comunque essere sospese (i) dalle amministrazioni committenti, a seguito delle misure di emergenza adottate dal Governo, (ii) su richiesta delle imprese appaltatrici presentata all'amministrazione aggiudicatrice (RUP) o al direttore dei lavori, che possono sospendere le attività ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Inoltre, le imprese appaltatrici che, per cause imputabili all'emergenza Covid-19, non siano in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, possono richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata al fatto della stazione appaltante.

3. In base a quanto previsto dall'art. 103 del Decreto, tutti i certificati e/o autorizzazioni, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, restano validi ed efficaci fino al 15 giugno 2020. Fra questi, alla luce della *ratio* complessiva della norma, si ritiene debbano rientrare anche i certificati di riconoscimento dei requisiti tecnici rilasciati dalla SOA (organismo che accerta l'esistenza, in capo ai soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi di qualificazione necessari per la partecipazione a gare pubbliche).

Proprio con specifico riferimento alle attestazioni SOA, va inoltre precisato che il Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con comunicato del 4 marzo, aveva previsto per tutte le attestazioni aventi scadenza il 31 marzo 2020, la sospensione dell'istruttoria ai fini del rinnovo dell'attestazione da parte della SOA fino ad un massimo di 150 giorni in luogo dei 90 giorni ordinariamente previsti dall'art. 76, comma 3, del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR n. 207/2010. A tal proposito, è bene precisare che la proroga dei termini come suggerita da ANAC non pare

⁽¹⁾ In proposito, si consideri che alle singole Regioni è consentito adottare ordinanze che contengono misure più restrittive, con il conseguente blocco totale dei cantieri (come avvenuto, ad esempio, in Regione Lombardia).

perfettamente in linea con quanto oggi disposto dall'art. 103 del Decreto. Pertanto, ANAC potrebbe ritenere di aggiornare la propria posizione nei prossimi giorni, adeguandola al disposto dell'art. 103 citato.

4. Le disposizioni del Decreto non sono sufficientemente chiare circa la possibilità di applicare o meno la sospensione generale del computo dei termini dei procedimenti amministrativi, di cui all'art. 103 del Decreto, anche alle procedure di gara ancora pendenti. Pertanto, in attesa degli auspicati chiarimenti da parte del Governo (o di ANAC), ai potenziali offerenti pare consentito (e consigliato) presentare alla stazione appaltante richiesta formale volta ad ottenere la sospensione di tali procedure, il prolungamento dei termini di gara (relativi, ad esempio, alla presentazione delle offerte) o quantomeno chiarimenti circa l'applicabilità dell'art. 103 del Decreto.

5. L'art. 91 del Decreto estende la possibilità (già prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici) di anticipare all'impresa appaltatrice il 20% del prezzo dell'appalto, anche ai casi in cui le pubbliche amministrazioni - a causa dell'emergenza Covid-19 - abbiano necessità di avviare con urgenza l'esecuzione del contratto pubblico stipulato, senza attendere che lo stesso contratto sia divenuto efficace a seguito di apposita approvazione da parte della stazione appaltante.

6. Il Decreto prevede alcune specifiche esclusioni o limitazioni nell'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici in relazione a specifiche procedure di gara in determinati settori (ad esempio, per la concessione di finanziamenti per la promozione dell'Italia all'estero, di cui all'art. 72; per l'acquisto di sistemi informatici utilizzati nel lavoro intelligente, di cui all'art. 75; per i contratti di lavori per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari, di cui all'art. 86; per l'acquisizione di forniture e servizi da parte di aziende, enti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale da utilizzare nelle attività di pronto intervento, di cui all'art. 99; per l'acquisto di piattaforme telematiche da parte di istituti scolastici, di cui all'art. 120).

EDILIZIA

Ai sensi dell'art. 103 del Decreto, tutte le autorizzazioni (compresi, quindi, i titoli edilizi), in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, restano valide ed efficaci fino al 15 giugno 2020.

In ogni caso - stante la genericità delle norme contenute nel Decreto e in relazione alle singole situazioni concrete in cui potrebbero incorrere gli operatori e privati titolari di permessi a costruire e convenzioni urbanistiche - si ritiene consigliabile la presentazione di specifiche istanze ai Comuni interessati, al fine di ottenere:

a) il rinvio dell'inizio dei lavori o la sospensione dei lavori, se già iniziati, al fine di evitare la decadenza dei titoli edilizi rilasciati, qualora i relativi termini di decadenza scadano dopo il 15 aprile 2020 (poiché, in tali circostanze, non è chiaro se i titoli edilizi possano essere

considerati validi ed efficaci fino al 15 giugno 2020), anche in considerazione della circostanza che i cantieri privati sono stati bloccati, sino al 3 aprile 2020, dalle disposizioni di cui al DPCM;

b) la proroga dei termini per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.

Infine, l'art. 4 del Decreto prevede una disciplina speciale per la realizzazione di aree sanitarie temporanee. Le opere edilizie connesse all'attivazione di siffatte aree, infatti, possono essere realizzate in deroga alla normativa urbanistica ed edilizia vigente di cui al D.P.R. n. 380/2001 (Testi Unico edilizia), nonché alle leggi regionali e alla pianificazione territoriale urbanistica specifica del singolo Comune interessato.

TEAM



Senior Associate

Maria Pia Larné

Mariapia.larne@gpblex.it



Senior Associate

Elisabetta Patelli

Elisabetta.patelli@gpblex.it

Assistiamo i nostri clienti dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa in Italia, in relazione a controversie concernenti i contratti e concessioni pubbliche, l'applicazione della legislazione antitrust e altri settori regolamentati, lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia edilizia, urbanistica e relativa allo svolgimento delle attività produttive, le violazioni della normativa a tutela dell'ambiente.

Disclaimer This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

CONTACTS

Milan

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Rome

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it